



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 66 DEL 02/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE 17 INT. 3, CAUSA TETTO PERICOLANTE.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 13/02/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una richiesta di intervento dalla Polizia Locale di Genova su richiesta dei Vigili del Fuoco impegnati presso l'interno 3 del civico 17 di Via Delle Fabbriche a causa di segnalazione di tetto pericolante.
- in sede di sopralluogo, accedendo al sottotetto, il personale dell'Ufficio ha potuto constatare che gli elementi costruttivi in legno a sostegno della copertura erano fortemente ammalorati.
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura dell'interno 3 del civico 17 di Via delle Fabbriche causa tetto pericolante;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 13/02/2026 – rif. prot. 0077699.I del 17/02/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0074764.U del 16/02/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 13/02/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0074764.U del 16/02/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- l'interno 3 del civico 17 di Via Delle Fabbriche causa tetto pericolante

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e

Documento sottoscritto digitalmente

Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.